

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 27-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SANNA)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MAURIZIO GASPARRI

**per il reato di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma
il 28 febbraio 2012**

—————
Comunicata alla Presidenza il 24 ottobre 2012
—————

ONOREVOLI SENATORI. – In data 28 febbraio 2012 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 41902/11 RG NR – n. 6182/12 RG GIP a carico del senatore Maurizio Gasparri affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 6 marzo 2012 e l'ha annunciata in Aula il 7 marzo 2012. La domanda assorbe, altresì, la richiesta avanzata dallo stesso senatore Gasparri e deferita il 13 febbraio 2012, in quanto relativa al medesimo procedimento penale.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 13 e 20 marzo e 9 ottobre 2012, ascoltando il senatore Gasparri, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 20 marzo 2012.

* * *

Il procedimento in questione concerne le denunce presentate distintamente dagli onorevoli Antonio Di Pietro e Walter Veltroni a seguito di alcune dichiarazioni ritenute dagli stessi diffamatorie rilasciate ad organi di informazione dal senatore Gasparri con riferimento all'inchiesta giudiziaria che ha visto coinvolto il consigliere regionale della Lombardia Filippo Penati. In particolare, il senatore Gasparri ha affermato che: – «non sarà il soccorso giudiziario che vorrebbe far scattare la prescrizione a cancellare questo gigantesco scandalo. Le cifre enormi, i rap-

porti tra Gavio, Fassino, Bersani, proseguiti nell'acquisto superpagato delle azioni della Serravalle da parte di Penati, fanno immaginare che le risorse illecitamente pagate non servissero per singoli corrotti, ma per alimentare un sistema. E Bersani spera di farla franca come capitò ai suoi predecessori grazie dal Di Pietro magistrato che così, salvati dalla tangente Enimont i capi Pds D'Alema, Veltroni, Fassino ecc, si avviò verso la carriera ministeriale insieme alla sinistra a cui aveva garantito immeritata impunità. Dall'Enimont e dalle coop al metodo Sesto gestito da Penati braccio destro di Bersani la storia non pare diversa. Serve una campagna di verità. È questo il vero e illecito costo della politica. Bersani non si illuda di sfuggire alle sue colpe politiche e morali. Così come Penati e i compagni di Sesto non potranno evitare la realtà. C'è tutta una storia da riscrivere. Dalla Napoli degli anni Ottanta all'area Falk» (dichiarazioni rilasciate il 28.8.2011) nonché: «io ho fatto un'affermazione storica, incontestabile. Ho detto che il partito di Veltroni, l'allora PDS, ha incassato parte delle tangenti Enimont. È una cosa accertatissima. Veltroni è forse in grado di affermare che il suo partito non incassò tangenti nella vicenda Enimont? E lui a quel tempo non era già da anni nel gruppo di vertice del PDS come prima del PCI e poi dei DS e quindi del PD? Magari non ha usato quei soldi per uso personale ma faceva parte del gruppo dirigente dei DS così come D'Alema, Occhetto, Fassino». (dichiarazioni rilasciate il 29.8.2011).

In data 27 febbraio 2012 il giudice per le indagini preliminari di Roma ha disposto la trasmissione di copia degli atti al Senato in relazione alla eccezione di insindacabilità,

formulata dal senatore Gasparri, e la conseguente sospensione del procedimento.

* * *

In data 20 marzo 2012 la Giunta ha ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Gasparri, il quale ha ricordato che le dichiarazioni oggetto del procedimento penale sono state rilasciate a seguito della vicenda che ha visto coinvolto il consigliere regionale della Lombardia del Partito democratico Penati. Ha quindi precisato che il riferimento formulato in tale occasione relativamente a tangentopoli e alle polemiche connesse allo svolgimento delle indagini giudiziarie su quei fatti ha un evidente carattere storico-politico. Ha sottolineato anche che la vicenda della tangente Enimont è stata descritta dallo stesso onorevole Di Pietro in varie interviste, e in due libri i cui estratti delle parti di interesse il senatore ha trasmesso alla Giunta.

Ha precisato infine che il riferimento contenuto nelle sue dichiarazioni all'onorevole Veltroni non aveva carattere personale, ma era finalizzato ad evidenziare che nelle indagini Enimont non fu applicato come in altre il principio del «non poteva non sapere».

* * *

Il senso della intenzione che animava le proprie censurate affermazioni, il senatore Gasparri lo ha successivamente trasferito all'onorevole Veltroni in una lettera acquisita agli atti della Giunta dal relatore.

Nella lettera si afferma che nelle dichiarazioni oggetto della querela «*non c'era un riferimento ad un Tuo (di Veltroni, ndr) comportamento individuale. ... Resta il dibattito storico-politico, sulle vicende di quegli anni*».

E ancora: «*... Sono a disposizione per qualsiasi confronto pubblico su queste vicende e per chiarire che non avevo intenzione di fare accuse personali, ma di dire la mia opinione su fatti che, probabilmente, valutiamo in maniera diversa, ma che anche*

a causa della narrazione di testimoni del tempo, primo fra tutti lo stesso Di Pietro, a me appaiono nei termini in cui più volte ho avuto modo di descriverli».

A seguito di questa lettera, l'onorevole Veltroni ha deciso di ritirare la sua querela.

Nella seduta del 9 ottobre 2012, la Giunta ha preso atto che in data 4 giugno 2012 il senatore Gasparri ha trasmesso copia della sua accettazione della remissione della querela da parte dell'onorevole Veltroni e che pertanto su questa parte della richiesta dell'autorità giudiziaria non vi è luogo a deliberare.

La Giunta ha quindi provveduto ad accertare se vi fossero atti parlamentari del senatore Gasparri connessi all'oggetto del procedimento penale.

È risultato che il senatore Gasparri ha svolto nell'Aula del Senato più di un intervento in materia di giustizia e che in particolare il 10 marzo 2010 si è riferito esplicitamente all'onorevole Di Pietro e alla vicenda della cosiddetta tangente Enimont in termini analoghi a quelli contenuti nelle dichiarazioni rese poi alla stampa.

Si riporta per completezza un passo di tale discorso: «*Non ci nascondiamo dietro un dito e denunciemo questi fatti, così come li abbiamo denunciati nel passato, cari colleghi, quando anche Di Pietro – erano altri tempi! – applicava a molti il principio per il quale non si poteva non sapere, anche se poi, quando la tangente Enimont lo portò alle Botteghe oscure, stabilì che lì si poteva pure non sapere da dove arrivassero i soldi*».

A giudizio della Giunta, tale intervento consente di ritenere che vi sia una corrispondenza tra il discorso pronunciato in sede parlamentare e una successiva dichiarazione esterna di contenuto sostanzialmente corrispondente e che, pertanto, quest'ultima rientri nell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta ha anche ribadito l'esigenza più volte manifestata in casi simili di approfondimento

dire nelle sedi competenti la questione dell'individuazione degli strumenti idonei a garantire comunque alla parte che si ritiene offesa la possibilità di tutelare la propria onorabilità analogamente a quanto prevede l'istituto del giurì d'onore.

* * *

Per tali motivi, la Giunta propone all'Assemblea di prendere atto che non vi è luogo

a deliberare sulla parte della richiesta relativa alla querela dell'onorevole Veltroni e di deliberare che le altre dichiarazioni rese dal senatore Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SANNA, *relatore*